

**Attuazione dell' articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame.**

**ARTICOLO 1**  
**(Finalita`)**

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell' articolo 9 della dir. 79/409/CEE e successive modifiche.

**ARTICOLO 2**  
**(Prelievo)**

1. Al fine di ridurre i danni alle colture agricole e` consentito il prelievo a carico delle specie passero, passera mattugia e storno.

2. Il prelievo, per un massimo di 20 capi giornalieri complessivi, e` consentito ai cacciatori con i mezzi di cui all' articolo 13 primo comma della legge regionale 12.01.1994 n. 3 (recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

3. Il prelievo di cui al comma precedente e` consentito per la specie storno dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 e per le specie passero e passera mattugia dal 16 settembre al 31 dicembre 2001 su tutto il territorio regionale non sottoposto al divieto di caccia.

4. Nelle province dove si effettua l' apertura anticipata della caccia, la specie storno e` abbattibile anche giorni 1 e 2 settembre 2001.

**ARTICOLO 3**  
**(Controlli)**

1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge e` affidata agli agenti e alle guardie di cui all' articolo 51 della LR 3/1994.

2. La Giunta Regionale, per verificare la compatibilita` delle conseguenze dell' applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla Commissione dell' Unione Europea (UE) e all' Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa.

**ARTICOLO 4**  
**(Sospensione del prelievo)**

1. La Giunta regionale, su richiesta dell' INFS o dei soggetti di cui all' articolo 2, comma 3 della LR 3/1994, puo` sospendere l' abbattimento quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo.